

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 52.80.

Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 52. 80. 2. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al terzo periodo, sostituire le parole: Qualora i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente con le seguenti: Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari

0. 52. 80. 1. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. Qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

52. 80. Le Commissioni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si esprimono con le seguenti: esprimono parere vincolante.

52. 13. Giordano Bonato, Cangemi.

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

52. 14. Giordano, Bonato, Cangemi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 52.81
DELLE COMMISSIONI.

Al primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.

0. 52. 81. 1. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al secondo periodo, sostituire la parola: venticinque con la seguente: dodici.

0. 52. 81. 2. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente, all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nomi-

nati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS».

52. 81. Le Commissioni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante della società nazionale degli operatori della prevenzione (SNOP).

***52. 48.** Cangemi, Mantovani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante della società nazionale degli operatori della prevenzione (SNOP).

***52. 28.** Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Terzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante della società nazionale degli operatori della prevenzione (SNOP).

***52. 71.** Scalia, Gardiol.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La maggiorazione per interessi dovuta sulla seconda, terza e quarta rata di ciascun anno, di cui al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è soppressa. La disposizione di cui al primo periodo del

presente comma si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

****52. 75.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La maggiorazione per interessi dovuta sulla seconda, terza e quarta rata di ciascun anno, di cui al secondo comma dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è soppressa. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

****52. 10.** Acierno.

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

52. 29. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

52. 37. Cangemi, Bonato

Sopprimere il comma 7.

52. 20. Santori, Fratta Pasini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Dal 1o gennaio le rendite corrisposte dall'INAIL agli invalidi e mutilati del lavoro sono rivalutate annualmente con appositi decreti interministeriali, sulla base degli incrementi della retribuzione di riferimento dell'anno precedente comprensivo degli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice dei prezzi. Gli oneri derivanti dalla rivalutazione di cui sopra trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità di ciascuna delle rispettive gestioni del bilancio dell'INAIL. Relativamente alle gestioni che risultino in disavanzo saranno stabiliti con i medesimi decreti di rivalutazione delle rendite, contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi (nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalla rivalutazione medesima). Per l'anno 1999 la rivalutazione, relativa alle gestioni industria e agricoltura, è collegata all'incremento della retribuzione dell'anno 1999 rispetto all'anno 1995.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

52. 41. Cangemi, Bonato.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

1. In alternativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a patto che le prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale siano non inferiori a

quelle previste dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

52. 02. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con parte dei proventi derivanti dalla soppressione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con

modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione inter venga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

N. 1.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

N. 2.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni supe-

riori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

N. 3.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

N. 4.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

N. 5.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

N. 6.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

N. 7.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

N. 8.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

N. 9.**(A.C. 5809 – Sezione 15)**

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 53.

(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

(A.C. 5809 – Sezione 16)

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 54.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonché previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e con possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-

cessive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione;

o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti possono essere adottate con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 54.

Sopprimerlo.

* 54. 21.Gazzara, Taborelli.

Sopprimerlo.

- * **54. 22.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sostituire le parole da: è delegato fino a: legislativi diretti, con le seguenti: è impegnato a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, un disegno di legge contenente norme tese.

- 54. 1.** Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1 sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori con le seguenti: sentito il parere del CNEL.

- 54. 19.** Fratta Pasini, Santori.

Al comma 1 sostituire le parole: comparativamente più rappresentative con le seguenti: rappresentate nel CNEL.

- 54. 20.** Fratta Pasini, Gazzara.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: e loro confluenza, aggiungere le seguenti: , ferma restando la salvaguardia dei livelli occupazionali.

- 54. 2.** Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: , previa predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in deficit.

- 54. 12.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e con possibilità di armonizzazione con le seguenti: , con la clausola della cristallizzazione ai fini dell'armonizzazione.

- 54. 10.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e con possibilità di armonizzazione con le seguenti: e con coinvolgimento diretto dei lavoratori e dei pensionati iscritti ai fondi speciali soppressi ai fini dell'armonizzazione.

- 54. 9.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: possibilità di

- 54. 8.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La soppressione dei suddetti fondi è subordinata alla condizione che i medesimi siano in equilibrio ovvero risanati.

- 54. 11.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 54, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

. Rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilità separata di settore.

- 54. 50.** Governo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) soppressione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL e trasferimento di tutte le strutture, le funzioni ed il personale all'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.

54. 5. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) istituzione quale struttura dell'INPS di una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali;

54. 6. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

54. 15. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: associazioni o persone giuridiche di diritto privato con le seguenti: società per azioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le azioni sono collocate sul mercato o attribuite agli iscritti in proporzione all'entità della pregressa contribuzione. Entro il 31 dicembre 1999 va indetta l'assemblea sei soci per la nomina delle cariche sociali.

54. 24. Alemanno.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) esternalizzazione delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti previdenziali pubblici, con costituzione del CIV presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di indirizzo propositivo e di vigilanza.

54. 25. Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) soppressione dei Comitati amministratori delle varie gestioni separate presso l'INPS e previsione di un unico Comitato per gli esami dei ricorsi di natura amministrativa e sanitaria, presieduto dal Presidente dell'INPS o da un Consigliere da lui delegato, con il compito di fornire al Consiglio di amministrazione dell'INPS indicazioni sulle risultanze di gestione.

54. 13. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) attribuzione delle funzioni di amministrazione ad un consiglio di amministrazione ristretto composto da cinque o sette persone a seconda della dimensione dell'ente.

54. 26. Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) attribuzione della funzione di coordinamento gestionale ad un dirigente con compiti di dirigente generale, secondo le indicazioni e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

54. 27. Alemanno.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

54. 7. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 1 lettera e), sostituire la parola: adeguamento con la seguente: riduzione.

54. 34. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

54. 16. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: enti aggiungere le seguenti: con funzioni similari.

54. 29. Alemanno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 54, con riferimento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e al riordino del relativo regime previdenziale, il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi ivi indicati, anche ai seguenti:

a) costituzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, presso l'INPS di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, di forme gestorie di diritto privato;

b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla lettera a);

c) applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico, economico e previdenziale in godimento alla data di soppressione dell'Ente, nonché riconoscimento allo stesso personale della facoltà di optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla privatizzazione delle gestioni;

d) revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro;

e) adeguamento del massimale di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182;

f) modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo, prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

g) revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori dialoghisti adattatori, della base contributiva;

h) revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro;

i) omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

l) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una nazionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti di settore interessati.

Conseguentemente, all'articolo 55, sopprimere il comma 1.

54. 35. Le Commissioni.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DELLE COMMISSIONI 54.36

Al primo periodo, dopo le parole: il parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 54. 36. 2. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al terzo periodo, sostituire le parole: Qualora i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente *con le seguenti:* Qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente per mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari

0. 54. 36. 1. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel termine perentorio di sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. Qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari decorrano inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

54. 36. Le Commissioni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si esprimono *con le seguenti:* esprimono parere vincolante.

54. 3. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

***54. 14.** Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

***54. 23.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

***54. 4.** Giordano, Bonato, Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'ENPAIA è trasformata in società per azioni, da collocare sul mercato, con convocazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre 1999 per la nomina degli organi sociali. All'ente sono attribuite nel settore dell'agricoltura e delle attività complementari e assimilate compiti di previdenza integrativa e complementare, pensionistici e assicurativi. Il personale dell'ente può optare su domanda per il passaggio all'INAIL.

54. 31. Alemanno.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. È istituita, quale struttura dell'INPS, un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso una economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.

54. 30. (55. 24) Santori, Fratta Pasini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 9-*sexies* del decreto legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, sono abrogate.

54. 32. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 5809 – Sezione 17)**ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.****ART. 55.***(Disposizioni in materia previdenziale).*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 54, con riferimento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e al riordino del relativo regime previdenziale, il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi ivi indicati, anche ai seguenti:

a) costituzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, presso l'INPS di due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di forme gestorie di diritto privato;

b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla lettera *a)*;

c) applicazione al personale trasferito del trattamento giuridico, economico e previdenziale in godimento alla data di soppressione dell'Ente, nonché riconoscimento allo stesso personale della facoltà di optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla privatizzazione delle gestioni;

d) revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di lavoro;

e) adeguamento del massimale di cui all'articolo 12, settimo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

f) modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo, prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

g) revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori dialoghisti adattatori, della base contributiva;

h) revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro;

i) omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

l) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una razionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti di settore interessati.

2. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.»

2) il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica ».

3. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

4. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 3 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.

6. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 7.

7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis ».

a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese

sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale »;

b) all'articolo 10, comma 3-*ter*, dopo le parole: « In mancanza di tali soggetti » sono inserite le seguenti: « o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo »;

c) all'articolo 18-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ».

10. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19

della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la trasformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

11. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento di attività nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

12. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al fondo di previdenza complementare « Fiorenzo Casella ». Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

13. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi vigenti.

14. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di re-

cepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge».

15. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.

17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 alla data del 1° gennaio 1999. »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere

concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto. »;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999 ».

18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a trattenere le predette imposte in sei rate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

Sopprimere il comma 1.

55. 60. Gazzara, Taborelli.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

Nella predisposizione del disegno di legge contenente norme tese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza; il Governo, relativamente all'Ente per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)

e al riordino del relativo regime previdenziale, deve attenersi anche ai seguenti criteri:

55. 10. Giordano, Bonato Cangemi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: economico e con le seguenti: del trattamento economico più favorevole e di quello

55. 11. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obblighi contributivi attraverso l'affidamento alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), in base ad apposita convenzione, dell'accertamento e della riscossione dei contributi, nonché attraverso la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività degli altri enti di settore interessati.

55. 8. Altea.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine una convenzione con la società italiana degli autori ed editori (SIAE) potrà regolare i settori della liquidazione, della riscossione, dell'accertamento e del controllo, anche con riferimento al sistema di pagamento integrato da imposte e contributi, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

55. 27. Altea.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 3.

55. 61. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 4.

55. 62. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 5.

55. 63. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 6.

55. 64. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 7.

Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

55. 65. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 8.

55. 66. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 9, lettera b), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: ovvero per l'acquisto della prima casa, con le parole: ovvero per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa.

55. 55. Scalia, Gardiol.

Sopprimere il comma 11.

55. 67. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: previo assenso degli interessati.

55. 32. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente ridurre di pari importo i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti previdenziali di provenienza

55. 34. (Riformulato) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.

55. 68. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 13, sostituire le parole: ad un fondo nazionale ovvero ad un fondo di previdenza complementare *con le seguenti:* all'Enpaia *e sopprimere le parole:*

55. 72. Alemanno.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero fondo di previdenza complementare.

55. 22. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: che non ottemperano all'obbligo

aggiungere le seguenti: , in presenza di opzione del lavoratore per l'iscrizione al predetto fondo nazionale,

55. 23. Santori, Fratta Pasini.

Al comma 14 sopprimere le seguenti parole: tra le parti.

55. 25. Santori, Fratta Pasini.

Sopprimere il comma 15.

55. 41. Contento, Armani, Bono.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: 40 *con la seguente:* 15.

55. 12. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A salvaguardia dei diritti dei lavoratori delle suddette imprese che dovessero interrompere per qualsiasi causa il rapporto di lavoro con esse, durante il periodo concesso alle imprese medesime per regolarizzare i versamenti omessi e relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, è comunque ad essi garantita la copertura totale e completa dei suddetti contributi attraverso un'anticipazione da parte dello Stato che si rivale, a sua volta, nei confronti dell'impresa coinvolta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

55. 13. Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 55, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In attesa del generale riordino delle libere professioni, all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma,